

Notizie dai ministeri

Ambiente. La Giornata Nazionale della Bicicletta

Il 9 maggio in tutto il Paese si svolgerà la prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta. Lo si apprende dal sito del ministero dell'Ambiente, promotore dell'iniziativa che ha l'obiettivo di sottolineare come una mobilità alternativa ed ecocompatibile possa essere effettivamente realizzabile. Il ministero ha predisposto un'apposita sezione sito

<http://giornatadellabicicletta.minambiente.it/> in cui sono disponibili le informazioni relative alla Giornata ed in cui sarà possibile trovare l'elenco di tutte le città che aderiranno alla Giornata Nazionale della Bicicletta, scoprire quali sono le iniziative organizzate a livello locale, scaricare le locandine e i manifesti per aderire con il proprio esercizio commerciale alla Giornata, leggere il concorso Bicity 2010 dedicato ai Comuni, consultare il Protocollo d'Intesa fra ministero e Comuni per la promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile nelle città italiane.

La Giornata "vuole essere un'occasione di festa e di riappropriazione da parte della popolazione delle proprie città, troppo spesso preda del traffico caotico e inquinante e dalle quali ci si allontana durante il week end per cambiare aria, ma anche un momento di rilancio degli spazi della socialità urbana". Il ministero informa anche che, in collaborazione con Anci e con Ancma, sta creando il quadro generale di accordi con le associazioni di categoria, con le associazioni di cicloamatori, con le aziende di trasporto che ogni Comune potrà utilizzare e replicare a livello locale.

Notizie dal Parlamento

Senato.

Mercoledì 14 aprile è ripreso l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo 2010 sui provvedimenti in materia di sicurezza stradale. La commissione Lavori pubblici ha valutato in particolare gli emendamenti riferiti agli articoli 14, 15, 16 e 17, 18 e 19. Il gruppo di Lavoro di Palazzo Madama ha respinto l'emendamento 18.0.1 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sulla precedenza nelle piste ciclabili. Via libera invece al 19.2 (primo firmatario Gianpiero De Toni) sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, e di conseguenza anche all'emendamento 19.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) identico a quello approvato.

Restano ancora da discutere gli emendamenti:

20.8 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sulla verifica dell'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili, con conseguente dismissione delle piste non collaudate e sull'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per i conducenti di velocipede che circolano da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e che circolano nelle gallerie.

28.12 (primo firmatario Enrico Musso del Pdl) sulla la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambi.

28.13 (primo firmatario Luigi Vimercati del Pd) sui programmi di formazione

permanente alla guida per i cittadini, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta.

33.0.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sugli attraversamenti ciclabili.

Di seguito i testi degli emendamenti di interesse:

18.0.1

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica all'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", mulattiere e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "e mulattiere"».

19.2

[DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA](#)

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

19.3

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

20.8

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dimesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

9-ter. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162."».

28.12

[MUSSO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (*vehicle-sharing, car-sharing, van-sharing, bikesharing*), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc ...».

28.13

[VIMERCATI](#), [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [ZANDA](#), [RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*). In misura non inferiore al 10 per cento alla predisposizione, da parte degli enti locali, di appositi programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere presso strutture messe a disposizione

dai medesimi enti, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

33.0.3

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

l) al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

m) al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».